



Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.
Sede legale: 12073 Ceva(CN) - Via A. Doria, 17
Tel. 0174/7241 - Fax: 0174/722202
www.azzoaglio.it - posta@azzoaglio.it - direzione@pec.azzoaglio.it
Capitale Sociale euro 25.500.000 interamente versato
Registro Imprese di Cuneo n. 00166050047 - Registro Unico degli
intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031 - REA 1368
Albo Banche 1717/8
Cod. Fisc. e PIVA: 00166050047 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi - Codice SDI Fatt. Elettronica: IOPVBGU

FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO CREDITO AL CONSUMATORE (CCD)

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Sede legale in Ceva (CN) Via A. Doria n. 17,
Tel.: 0174/7241 - Fax: 0174/722202

E-mail: posta@azzoaglio.it - Sito internet: www.azzoaglio.it

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 1717/8 – Codice ABI: 03425

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo n. 00166050047 – REA 1368

Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031

Capitale sociale di € 25.500.000,00 - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)

Cognome e nome Telefono

Indirizzo Email

Qualifica Iscrizione ad Albi o elenchi

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO CREDITO AL CONSUMATORE (CCD)

Il presente Foglio Informativo riguarda esclusivamente il mutuo chirografario consumatore rientrante nell'ambito di applicazione del Credito ai Consumatori ex artt. 121 e segg. T.U.B. ("CCD").

Rientrano nell'ambito di applicazione CCD i finanziamenti concessi a soggetti "consumatori", ad eccezione delle seguenti fattispecie:

- finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro;
- contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
- finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
- dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
- contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies. In deroga a quanto previsto alla lettera a), rientrano invece nell'ambito di applicazione CCD i finanziamenti non garantiti di importo superiore a 75.000 euro se sono finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale.

Il mutuo chirografario è un finanziamento mediante il quale la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo; la scadenza del

contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili; la banca può tuttavia richiedere altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale, pegno).

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali, anche con maxi-rata finale (c.d. "balloon") oppure a rata unica (c.d. "bullet").

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In caso di finanziamento di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 è richiesta la stipula mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2703 Cod. Civ., con costo a carico del cliente. In caso di finanziamento a stato avanzamento lavori, le erogazioni SAL sono subordinate alla presentazione da parte del cliente dei documenti e delle eventuali garanzie stabilite dalla banca e indicate nel contratto di finanziamento. Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati pubbliche e private.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo della rata se mutuo a rata costante o del numero delle rate se mutuo a rata concordata, determinato dall'incremento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Mutuo a tasso misto

Ai fini della determinazione del tasso di interesse applicabile, si pattuisce che per il primo periodo, di durata concordata, il tasso di interesse sarà fisso o variabile e per il secondo periodo di durata, fino a scadenza del mutuo, il tasso di interesse sarà variabile o fisso, o viceversa.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non applicare per l'intera durata un solo tipo di tasso.

Mutuo a rata concordata (fissa) e durata variabile

Il rimborso del mutuo avviene entro la durata massima prevista mediante il pagamento di rate periodiche di uguale importo, per l'intera durata del mutuo eccetto l'ultima, comprensive di una quota capitale (pari alla differenza tra l'ammontare della rata mensile concordata e quello della quota di interesse) e di una quota di interessi da calcolarsi sul capitale residuo, al tasso di interesse tempo per tempo vigente ai sensi contratto. L'ammontare della rata periodica fissa è concordato con il cliente. L'ultima rata potrà essere di importo diverso dalle precedenti in quanto rappresenterà la rata a saldo e conguaglio definitivo del mutuo. La variabilità del tasso di interesse, e quindi della diversa incidenza delle quote di interesse, potrà produrre una riduzione del piano di ammortamento o un aumento dello stesso, con eventuale creazione di una rata finale di importo maggiore, nel limite della durata massima. Qualora la variazione del tasso di interesse fosse tale da determinare una quota di interessi uguale o maggiore dell'importo della rata, l'ammontare delle rate mensili sarà rideterminato dalla Banca in modo tale che l'ammortamento del mutuo consenta il rimborso entro il termine massimo pattuito.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

Altro

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è l'indice di riferimento comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute - EMMI (amministratore dell'indice) e rappresenta la media aritmetica dei tassi giornalieri delle transazioni interbancarie. È consultabile su "Il Sole 24 Ore" o su altra stampa specializzata. Il parametro di riferimento Eurirs è amministrato da ICE Benchmark Administrator (IBA). L'indice di riferimento T.U.R. è amministrato dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della banca www.azzoaglio.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale(TAEG)

calcolato su un finanziamento di € 30.000 di durata 5 anni con periodicità rata mensile, spese istruttoria € 450,00, spese incasso rata € 4,00, spesa annua gestione pratica € 50,00 (imposta sostitutiva aliquota 0,25%)

Tasso variabile **TAEG 13,12 %**

Tasso fisso **TAEG 13,12 %**

Tasso misto (fisso primi 3 anni, variabile ultimi 2 anni) **TAEG 13,12 %**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

		VOCI	COSTI
		Importo massimo finanziabile	Euro 75.000,00 Euro 1.000.000,00 in caso di finanziamento destinato alla ristrutturazione di un immobile residenziale
		Durata	240 mesi
		Garanzie accettate	fideiussione personale, pegno e garanzie di fondi pubblici
		Valute disponibili	Euro
TASSI DISPONIBILI	Tasso variabile	Tasso di interesse nominale annuo	11,0000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, determinato con divisore 360, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente, arrotondato ai dieci centesimi superiori (1)
		Spread massimo applicabile	+7,5000%
		Tasso di interesse minimo (floor)	11,000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato
	Tasso fisso	Tasso di interesse nominale annuo	11,0000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	EURIRS (Interest Rate Swap Euro) lettera di durata pari al finanziamento, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente
		Spread	+11,00 %
		Tasso di interesse minimo (floor)	11,0000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato

		VOCI	COSTI
	Tasso misto	Tasso di interesse nominale annuo	11,0000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	Medesimi parametri (o indici) di indicizzazione e/o riferimento previsti per il tasso variabile e tasso fisso della presente tabella (vedasi sezione "i tipi di mutuo e i loro rischi")
		Valore del Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	come sopra indicato per tasso variabile e tasso fisso
		Spread	come sopra indicato per tasso variabile e tasso fisso
		Tasso di interesse minimo (floor)	come sopra indicato per tasso variabile e tasso fisso
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	Percentuale sul finanziato: 1,5000 % Importo minimo: Euro 250,00 Importo massimo: Euro 2.500,00 Modalità di riscossione: All'erogazione Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
		Altro	Istruttoria per pratica rinunciata dal cliente: Euro 250,00 Spese stipula atto fuori sede: Euro 1.000,00 Rimborso spese stipula atto notarile legato al finanziamento (es.: autentica di firme, procura speciale): Euro 1.000,00 Spese annuali gestione dossier titoli a pegno: Euro 100,00 Euro Spesa informativa precontrattuale: Euro 0,00
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica (annua)	Importo fisso: 0,15% minimo Euro 50,00 Modalità di riscossione: Sulla prima rata di ogni anno (pagamento anticipato) Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
		Incasso rata	Euro 5,00
		Invio comunicazioni	Invio comunicazioni periodiche e altre dovute per legge (2): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00 Spese per altre comunicazioni e informazioni (2): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	"Francese" / "Italiano"
Tipologia di rata		Costante o Concordata (fissa) / Descrescente (quota capitale costante)	
Periodicità rata		Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale o Rata unica (bullet)	

mercato finanziario, con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + spread) può aumentare nel tempo anche in misura significativa.
Il tasso applicato al singolo contratto potrà variare, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.

Il valore degli indici di riferimento utilizzabili ai fini del calcolo del tasso di interesse dei mutui a tasso variabile, misto o fisso, può essere consultato in qualsiasi momento in filiale e sul sito internet (www.azzoaglio.it) all'interno della sezione Trasparenza – "Indici di Riferimento".
La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge sull'usura n.108/1996.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

(2) Per usufruire dell'invio elettronico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto il contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

CALCOLO ESEMPLIFICATO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 30.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
11,000 %	5	€ 652	€ 671	€ 633
11,000 %	7	€ 513	€ 537	€ 490
11,000 %	10	€ 413	€ 440	€ 383

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.azzoaglio.it).

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

Polizza PPI

Le polizze di tipo PPI (Payment Protection Insurance) costituiscono una soluzione assicurativa attraverso la quale il cliente può soddisfare l'esigenza di tutelarsi rispetto al verificarsi di eventi quali la morte o l'invalidità totale permanente. Tali polizze possono assicurare il caso morte oppure il caso morte e l'invalidità totale e permanente ed al verificarsi dell'evento dell'assicurato nel corso della durata contrattuale viene garantito il pagamento del capitale assicurato corrispondente al debito residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del decesso o dell'intervenuta invalidità totale e permanente. Tipologia di premio: a premio annuo, a premio unico (per il costo della polizza si rimanda alle condizioni della compagnia assicurativa scelta dal cliente).

Tale polizza non è vincolante per ottenere il credito, né per ottenerlo a condizioni agevolate.

Polizza CPI

La polizza CPI (Credit Protection Insurance) è una polizza che offre ai clienti che abbiano contratto un credito, una copertura assicurativa in caso di decesso, di invalidità totale permanente, di inabilità temporanea totale e di perdita d'impiego. Il premio, unico e anticipato, viene calcolato a seconda delle opzioni contrattuali previste, secondo le seguenti percentuali in base al capitale assicurato e alla durata del credito. Tali polizze non sono vincolanti per ottenere il credito né per ottenerlo a condizioni agevolate. Tipologia di premio: a premio annuo, a premio unico (per il costo della polizza si rimanda alle condizioni della compagnia assicurativa scelta dal cliente).

Tale polizza non è vincolante per ottenere il credito, né per ottenerlo a condizioni agevolate.

È facoltà del richiedente finanziamento stipulare liberamente e a sua discrezionale scelta - tramite la Banca in qualità di intermediario assicurativo di talune imprese di assicurazione, oppure tramite altri distributori assicurativi per conto di qualsiasi impresa di assicurazione - polizze assicurative facoltative per tutelare maggiormente il suo patrimonial rischio, connesso all'evento della propria morte e/o a determinati eventi attinenti al proprio stato di salute (quali infortuni o malattie) e/o alla propria attività lavorativa (quale la perdita di impiego) - di non poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi di rimborso del finanziamento ed esporsi, conseguentemente, alle azioni di recupero che la Banca potrebbe attivare.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il richiedente del finanziamento può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso, siano essi facoltativi oppure obbligatori per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui l'Assicurato estingua anticipatamente il credito - anche a seguito di un'operazione di surroga dell'ente finanziatore - le coperture assicurative cessano il giorno di perfezionamento dell'estinzione o trasferimento del credito. L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione o trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione, al netto dei costi amministrativi, in alternativa la Compagnia, su richiesta scritta dell'assicurato, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

Laddove il servizio accessorio sia previsto come obbligatorio, resta ferma la necessaria permanenza dello stesso per tutta la durata del mutuo. Nel caso in cui il cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

Per maggiori informazioni relative alle polizze, il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet del Banco.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Tasso di mora	+ 2,0000% del tasso di interesse in vigore al momento della mora
Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata totale o parziale (2) (3)	1,0000% del capitale anticipatamente rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno; 0,50% del capitale anticipatamente rimborsato se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno
Mediazione creditizia	Da corrispondere direttamente al mediatore creditizio prescelto
Assicurazione immobile	-
Costo garanzia fondo di garanzia pubblico	Secondo quanto previsto dal fondo di garanzia pubblico
Imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973	0,2500% o 2,0000% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Imposta ordinaria (imposta di registro) in luogo di imposta sostitutiva	Euro 200,00 ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Imposta di bollo (se imposta ordinaria e finanziamento non "regolato" in conto corrente)	Euro 16,00 euro ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Bollo cambiale D.P.R. 601/73 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	Euro 0,052 ogni Euro 516,46 o frazione di Euro 516,46 di capitale ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Bollo cambiale per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	1,10% dell'importo finanziato ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Perizia tecnica / Adempimenti notarili	-
Spese erogazione parziale/finale SAL	Euro 50,00
Variatione/restrizione garanzia	Euro 100,00
Accollo Mutuo	0,5000% del debito residuo con un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00
Rinegoziazione (2)	0,1000% del debito residuo con un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 500,00
Frazionamento mutuo e ipoteca	-
Rinnovo ipoteca / Cancellazione ipoteca con atto notarile	-
Svincolo / Variazione vincolo assicurativo	Euro 50,00
Commissione per rata insoluta	Euro 5,00

Sollecito pagamento rata	Euro 20,00
Spese per certificazioni/ attestazioni legate al finanziamento	Euro 50,00
Spese per rilascio copia documentazione del finanziamento	Da quantificare all'atto della richiesta, per i costi di dettaglio si rimanda allo specifico Foglio Informativo

(2) Ai sensi dell'art. 120 ter del D.lgs. 385/1993 questa spesa non verrà applicata quando il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

(3) In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è inoltre dovuto nei casi previsti dall'art.125-sexies c. 3 del D.lgs.385/93.

TEMPI DI EROGAZIONE

- **Durata dell'istruttoria:** 60 giorni tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto
- **Disponibilità dell'importo** alla stipula del contratto salvo diversa previsione contrattuale e/o di delibera
- Altro:**
- **Data valuta erogazione** pari alla data di stipula del contratto
- **Data valuta addebito rate** pari alla data di scadenza della rata
- **Data valuta estinzione anticipata** pari alla data di esecuzione dell'operazione

ALTRO

- **Divisore per il calcolo degli interessi** Anno commerciale (360)

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

Ultime 2 dichiarazioni dei redditi (CU - 730 - Unico)	Stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale
Ultime 3 buste paga / cedolino pensione	Tipologia contratto di lavoro
Impegni finanziari altri finanziamenti in essere	Autocertificazione regolarità contributiva (se previsto)
Documenti di riconoscimento in corso di validità	Certificato di residenza

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo senza alcun onere né spesa né penale se:

- il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità (c.d. "surroga"). In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso onnicomprensivo nella misura massima prevista nel presente foglio informativo.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tuttoinsieme - prima della scadenza del mutuo.

Art. 125-sexies D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) - Rimborso anticipato

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, **ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito**, escluse le imposte.

Portabilità finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinaria o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a: **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. - Ufficio Reclami** - Via Doria n. 17 - 12073 - Ceva (CN) - Fax: 0174 722202 - e-mail reclami@azzoaglio.it - PEC: legale@pec.azzoaglio.it, ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un pegno, può vendere i titoli/valori e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento francese	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessidecrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento italiano	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo, ipotizzando un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	Rata periodica composta da una quota capitale e da una quota interessi la cui somma rimane uguale per tutta la durata del mutuo, ipotizzando un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto. La variabilità del tasso di interesse, e quindi della diversa incidenza delle quote di interesse, potrà produrre un aumento della rata, mantenendo invariata la durata del piano di ammortamento originario.
Rata concordata	Rata periodica di importo fisso, concordato con il cliente. La variabilità del tasso di interesse, e quindi della diversa incidenza delle quote di interesse, potrà produrre una riduzione del piano di ammortamento o

	un aumento dello stesso, nel limite della durata massima prevista, con eventuale creazione di una rata finale di importo maggiore.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè si "accolla", il debito residuo.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3 c. 1 lett. a) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. c.d. "Codice del Consumo".
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa o liquidità) o al 2% (seconda casa) della somma erogata